

Il Corriere delle Paghe Approfondimento

Omissione ed evasione contributiva: il ritardo nella denuncia non prova l'intento evasivo

di Michele Grifa

N. 12 - 29 novembre 2024

Il Corriere delle Paghe

[Torna al sommario ↑](#)

La sanzione per evasione non si applica in automatico al datore di lavoro che presenti l'Uniemens in ritardo e poi non versi i contributi entro i successivi trenta giorni

Massima

Omissione ed evasione contributiva – denuncia obbligatoria tardiva – intento evasivo – Accertamento

La fattispecie di evasione contributiva di cui all'art. 116, c. 8, lett. B, L. 388/2000 non contempla affatto il "ritardato invio delle denunce obbligatorie" quale ipotesi alternativa a quelle di denuncia omessa o non conforme al vero. Ciò in quanto, anche in caso di ritardato invio degli Uniemens, l'INPS è posto comunque in condizione di quantificare la propria pretesa creditoria, senza necessità di compiere alcun accertamento, venendo a mancare pertanto l'intenzione specifica di non versare i contributi, che è il presupposto per l'applicazione delle sanzioni per evasione.

Il caso

Una società presentava con un ritardo medio di circa due settimane le denunce contributive relative a diversi mesi degli anni 2020, 2021 e 2022 e, trovandosi in difficoltà economiche, non versava i contributi dovuti entro i trenta giorni successivi alla presentazione delle denunce stesse. A fronte di tale mancato versamento, l'INPS notificava alla società due avvisi di addebito in cui quantificava le sanzioni al saggio previsto per la fattispecie di evasione contributiva anziché per quella di semplice omissione.

Il datore di lavoro ricorreva al Tribunale impugnando i due avvisi di addebito dell'INPS, sostenendo che nel caso di specie difettesse completamente l'elemento soggettivo che costituisce la componente essenziale della fattispecie di evasione. In particolare, la società riconosceva il ritardo con cui erano state presentate le denunce Uniemens nei periodi contestati, ma sosteneva che tale semplice ritardo non fosse sufficiente a comprovare l'intenzione specifica di non versare i contributi. A supporto delle proprie difese, il datore di lavoro evidenziava anche di aver richiesto all'INPS di poter rateizzare i contributi non versati e che tale domanda di rateazione inizialmente era stata accolta, ma che la società era poi decaduta dal beneficio della dilazione per non aver pagato la prima rata nei termini di legge. La società chiedeva quindi al Giudice di voler accertare l'inefficacia degli avvisi di addebito limitatamente alle sanzioni calcolate nella misura prevista per l'ipotesi di evasione, da ricalcolarsi in base ai criteri previsti per la fattispecie di omissione di cui alla lettera A).

Costitutosi in primo grado, l'INPS difendeva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso proposto dalla società, con conseguente conferma degli avvisi di addebito.

Con sentenza n. 863 del 27 novembre 2023, il Tribunale giudicava fondato il ricorso della società, considerando provato il fatto che il datore di lavoro non avesse alcuna intenzione di occultare il proprio debito, con conseguente applicabilità delle sole (e ben più ridotte) sanzioni previste per l'ipotesi omissiva.

La decisione della Corte d'Appello di Bologna

L'INPS proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma. In particolare, l'Ente sosteneva che l'ipotesi evasiva non si esaurisse nella sola intenzione specifica di non versare i contributi che accompagna le denunce obbligatorie omesse o non confermi al vero, ma, in base al secondo periodo della lettera B), essa si realizzerebbe anche nei casi – come quello di specie – in cui il datore di lavoro, che non abbia presentato le

denunce contributive nei termini, vi provveda spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti (comunque entro dodici mesi dalla scadenza originaria), senza poi però effettuare il relativo versamento dei contributi nei trenta giorni successivi alla presentazione della denuncia stessa. In altre parole, l'INPS riconosceva che la presentazione degli Uniemens fosse avvenuta spontaneamente, seppur in ritardo, ma osservava che non era poi seguito il pagamento dei contributi entro i trenta giorni successivi e che, per questo motivo, si ricadesse nella fattispecie evasiva, stante il disposto del secondo periodo della lettera B.

Costituitasi in appello, la società insisteva per la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo che fosse sbagliata l'interpretazione dell'INPS, secondo cui l'evasione si configurerebbe automaticamente in caso di denuncia presentata in ritardo a cui non segua il pagamento dei contributi entro i successivi trenta giorni. Secondo tale interpretazione, infatti, al ricorrere di una denuncia tardiva si potrebbe prescindere completamente dall'accertamento in concreto dell'elemento soggettivo, venendosi a configurare – de facto – un'ipotesi di responsabilità oggettiva per evasione in capo all'azienda. Per assurdo infatti, abbracciando la tesi dell'INPS, commetterebbe evasione anche il datore di lavoro che presenti l'Uniemens in ritardo di un solo giorno e che poi, per mancanza di liquidità, non versi i contributi entro i trenta giorni successivi. Ad avviso della società, non poteva esistere questo tipo di automatismo e la responsabilità per evasione non poteva prescindere dall'accertamento in concreto dell'intento evasivo in capo all'azienda.

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 27 settembre 2024, n. 517, rigettava l'appello dell'INPS e confermava la sentenza del Tribunale, condividendo le valutazioni del giudice di prime cure, secondo cui il criterio distintivo fra omissione ed evasione "risiede nell'elemento soggettivo costituito dall'intenzione fraudolenta di evadere l'obbligo contributivo nella seconda ipotesi (lettera b) e nell'elemento speculare della buona fede, intesa come assenza dell'intento fraudolento, nella prima (lettera a), con onere della prova a carico del soggetto che omette i versamenti dovuti. [...] L'INPS ha quantificato le sanzioni secondo il criterio dell'evasione contributiva [...] per tutti i mesi in cui le comunicazioni Uniemens sono avvenute in ritardo. [...] E tuttavia dalle circostanze evidenziate emerge che la società ricorrente non aveva occultato i dati sensibili per il pagamento dei contributi e dunque non sussisteva il requisito dell'intenzione di occultare e non pagare la contribuzione dovuta. Se così è, la fattispecie non è riconducibile all'ipotesi dell'evasione contributiva, difettando l'elemento soggettivo della "intenzione di sottrarsi al pagamento". La società ricorrente ha infatti provveduto con cadenza regolare, anche se con alcuni giorni di ritardo sulle singole scadenze, all'elaborazione dei cedolini paga ed all'invio delle comunicazioni Uniemens all'INPS, oltre a chiedere la rateazione delle somme dovute, di cui ha riconosciuto l'integrale debenza. Sono tutti elementi, quelli descritti, che danno prova del fatto che non aveva alcuna intenzione di occultare il proprio debito. Né risulta condivisibile la difesa dell'INPS secondo cui il ritardo nelle comunicazioni da parte della società integrerebbe l'ipotesi prevista di cui alla citata lettera b), poiché – proprio in ragione di tutti gli elementi descritti – nel caso in esame difetta comunque l'intento di occultare e non pagare la contribuzione dovuta".

Osservava poi la Corte che nel caso di specie le denunce obbligatorie erano state effettuate, seppur con alcuni giorni di ritardo e che, quindi, la fattispecie in esame esulava dall'applicazione della lettera B), che parla testualmente di denunce "omesse o non conformi al vero". Con riguardo alla lettera B) dell'art. 116 nella sentenza si legge infatti: "La norma in parola, da considerarsi di stretta interpretazione, (...) non contempla affatto il "ritardato invio delle denunce obbligatorie" quale ipotesi alternativa a quelle di cui sopra (denunce omesse o non veritiere, n.d.r.). Ciò è facilmente spiegabile in quanto, anche in caso di ritardato invio delle denunce obbligatorie, l'INPS è posto comunque in condizione di quantificare la propria pretesa creditoria, senza necessità di compiere alcun accertamento, venendo a mancare l'intenzione specifica di non versare i contributi, presupposto dell'applicazione delle sanzioni per evasione".

Osservazioni conclusive

Contribuendo a definire meglio l'ambito applicativo della fattispecie evasiva, la sentenza della Corte d'appello di Bologna in commento chiarisce che la sanzione per evasione non si applica in automatico al datore di lavoro che

presenti l'Uniemens in ritardo e poi manchi di versare i contributi entro i successivi trenta giorni, poiché è sempre necessario accertare se vi sia in capo all'azienda l'effettivo intento di sottrarsi al pagamento. La pronuncia della Corte felsinea, peraltro, è perfettamente coerente con l'indirizzo da tempo seguito dalla Corte di cassazione, secondo cui solamente l'"omissione" e l' "infedeltà" della denuncia contributiva – e non anche il ritardo – possono considerarsi di per sé sintomatiche della volontà evasiva. E tale sintomaticità va comunque esclusa quando l'omissione o l'infedeltà siano meramente accidentali, episodiche o strettamente marginali (per tutte, Cass. S.U. n. 2899/2011).